

(Allegato 2)

**DISCIPLINA PER LA GESTIONE FAUNISTICA E PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI
UNGULATI: CINGHIALE**

(L.R. n. 17/95, art. 34 comma 2, art. 35 comma 5 – L. 157/92, art. 18, comma 2)

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Obiettivi e finalità)

1. La presente Disciplina dispone in ordine alle modalità tecniche ed operative della caccia di selezione al cinghiale in modo integrato con le altre forme di caccia previste dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. In particolare, l'obiettivo della presente Disciplina è quello di regolare la partecipazione dei cacciatori alla caccia di selezione al cinghiale affinché attraverso il monitoraggio delle sue popolazioni e delle eventuali problematiche rilevate, si riesca a garantirne uno sfruttamento sostenibile anche nell'ottica della ricomposizione di eventuali squilibri faunistici e della prevenzione degli impatti a carico delle coltivazioni agricole.
3. Per raggiungere tale obiettivo è necessaria la collaborazione dei cacciatori di selezione i quali, attraverso un'organizzazione capillare sul territorio coordinata dai capi-area e dai capi-distretto, attuano sotto la direzione degli A.T.C. i censimenti, i monitoraggi, le attività di prevenzione, ed effettuano i prelievi secondo quanto stabilito nei piani di prelievo/gestione.

Art. 2 (Piano di gestione faunistica e venatoria del cinghiale)

1. Il Piano di gestione faunistica e venatoria, proposto da ogni singolo ATC e redatto da professionisti con adeguata e comprovata formazione ed esperienza specifica, verrà approvato dalla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, previa istruttoria dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, acquisito il parere favorevole dell'ISPRA.
2. Il Piano di gestione faunistica e venatoria verrà attuato dagli ATC.

Art. 3 (Densità Agricolo Forestale sostenibile)

1. L'ATC, ai sensi della legge regionale 17/95, art. 29, comma 1, lettera d), definisce per ciascun Distretto di gestione della specie cinghiale la Densità Agricolo Forestale sostenibile, di seguito denominata D.A.F., ovvero la densità massima della specie tollerabile in relazione alle esigenze di tutela delle colture agricole e forestali.
2. La definizione della D.A.F. avviene sulla base dei seguenti parametri:
 - a) i censimenti/monitoraggi della specie;
 - b) l'ammontare degli indennizzi dei danni erogati all'interno dei singoli Distretti di gestione;
 - c) le caratteristiche agricole, ambientali e faunistiche del territorio.
3. Le D.A.F. potranno essere ridefinite, ogni anno, in modo adattativo considerando anche l'effetto dei piani di gestione sull'andamento degli impatti sostenuti dalla specie e quindi della percezione sociale del problema.

Art. 4 (Distretto di gestione e caccia di selezione)

1. La gestione faunistica e venatoria del cinghiale è attuata ai sensi della legge regionale 17/95 dagli Ambiti Territoriali di Caccia mediante "Distretti di gestione", ricadenti territorialmente all'interno di un solo ATC.
2. L'ATC individua, in base alla vocazione i distretti di gestione. L'individuazione dei distretti e/o la loro eventuale modifica avverrà in occasione della pianificazione annuale delle attività di gestione e di prelievo

seguendo quindi lo stesso iter autorizzativo previsto per il Piano di caccia di selezione del Distretto, di cui al successivo art. 5.

3. Il Distretto di gestione è costituito da un'area ambientale omogenea, delimitata da confini naturali tale da consentire la gestione di popolazioni omogenee, secondo le indicazioni dell'ISPRA.
4. I Distretti di gestione del cinghiale sono gestiti dagli A.T.C. tramite cacciatori:
 - a) appartenenti alle squadre di caccia in braccata e in girata,
 - b) appositamente abilitati, detti "selecontrollori" che esercitano la caccia di selezione anche contestualmente alle tecniche collettive.
5. I selecontrollori debbono essere iscritti all'Albo di cui al successivo art. 6.
6. La caccia di selezione è l'attività venatoria basata su di un prelievo programmato per classi di età e di sesso, attuata esclusivamente da appostamento mediante l'impiego di armi a canna rigata e dell'arco di cui all'art 21.

Art. 5 (Piano di caccia di selezione del Distretto)

1. Gli A.T.C., visti i risultati delle operazioni di monitoraggio effettuate, redigono ogni anno, il Piano annuale di caccia di selezione di ciascun Distretto di loro competenza e provvedono ad inviarlo all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio che provvede al successivo inoltro all'ISPRA per l'acquisizione del relativo parere.
2. Il piano deve contenere i seguenti documenti:
 - a) la cartografia in scala 1:50.000 del Distretto;
 - b) l'elenco dei selecontrollori assegnati al Distretto;
 - c) il resoconto sintetico degli abbattimenti eseguiti nella stagione venatoria precedente;
 - d) i risultati dei censimenti e/o dei monitoraggi faunistici eseguiti nel Distretto;
 - e) il piano di prelievo venatorio in selezione del Distretto articolato per classi di età e di sesso;
 - f) la D.A.F. che si intende conseguire all'interno del Distretto;
 - g) il Piano di assestamento faunistico e venatorio del cinghiale, in funzione degli obiettivi preposti (conservativi o contenitivi) e dei parametri presi a riferimento per misurare gli effetti del piano (D.A.F. obiettivo e/o sostenibilità/accettabilità economica e sociale del problema);
3. La Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, su proposta dell'Area Decentrata Agricoltura provvede ad approvare in via definitiva i Piani di gestione dei Distretti.
4. Ciascun ATC è tenuto altresì ad inviare, all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, entro 45 giorni dalla chiusura della caccia di selezione al cinghiale, la relazione consuntiva, contenente copia delle schede di abbattimento consegnate dai selecontrollori ed il resoconto degli abbattimenti realizzati suddivisi per classi di età e di sesso.

Art. 6 (Albo regionale dei cacciatori di selezione)

1. Presso la Direzione Regionale Agricoltura è istituito l'Albo dei cacciatori di selezione ("selecontrollori"), di seguito denominato "Albo".
2. L'iscrizione all'Albo, avviene su richiesta del cacciatore che abbia frequentato il corso e superato l'esame di abilitazione alla caccia di selezione, compresa la prova di tiro, così come previsto agli artt. 6 e 7 dell'Allegato 1 alla presente DGR, attraverso l'inoltro, all'ADA competente per territorio, di un apposito modello e dovrà essere corredata di:
 - a) copia della licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità;
 - b) copia dell'attestato di abilitazione;
 - c) copia della certificazione di superamento di prova di tiro rilasciata da un Poligono autorizzato.
3. L'iscrizione all'Albo è consentita anche al cacciatore che abbia conseguito l'abilitazione alla caccia di selezione antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente disciplinare o in altre Regioni, previa valutazione dei titoli di idoneità da parte dell'ADA competente per territorio.
4. Agli iscritti all'albo, le ADA della Regione provvede a rilasciare un tesserino di identificazione su modello tipo predisposto dalla Direzione Regionale competente in materia di agricoltura.